

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA SETTORE MUSEI CIVICI BOLOGNA E DIPARTIMENTO DI DESIGN DEL POLITECNICO DI MILANO FINALIZZATA ALLA RICERCA, ALL'INNOVAZIONE, ALLA FORMAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI MUSEALI**

Il Comune di Bologna - Settore Musei Civici Bologna (di seguito denominato Settore Musei) C.Fisc./P.IVA 01232710374, Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna, PEC: [protocollogenerale@pec.comune.bologna.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it) rappresentato dalla Direttrice Eva Degl'Innocenti che agisce in base all'incarico conferitogli con Atto del Sindaco P.G. 23289/2023 del 16 gennaio 2023, in esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. n...;

E

Il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano (di seguito indicato come “Politecnico”), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano (CODICE FISCALE 80057930150 - PARTITA IVA 04376620151), e-mail PEC: [pecdesign@cert.polimi.it](mailto:pecdesign@cert.polimi.it), rappresentato dal Prof. Alessandro Deserti, Direttore pro-tempore del Dipartimento di Design, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera C, dello Statuto del Politecnico di Milano;

*(qui di seguito denominate congiuntamente Parti)*

**PREMESSO CHE**

- tra le finalità del Settore Musei Civici Bologna, particolare rilievo viene dato alla promozione di forme di collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, che perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e dei beni culturali, per cooperare nell'ambito delle attività di ricerca, innovazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, storico-artistico, archeologico, culturale cittadino e metropolitano di Bologna garantendo la diffusione della

conoscenza dello stesso in forma più ampia possibile, anche attraverso l'organizzazione di convegni, mostre ed eventi vari;

- il Politecnico può stipulare accordi di collaborazione con altri Enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;
- tra le Parti è intercorsa una convenzione annuale di collaborazione, conclusasi il 24 gennaio 2023, per la realizzazione della replica digitale 3D della statua dell'*Apollino* di Antonio Canova, conservata presso le Collezioni Comunali d'Arte del Comune di Bologna;
- le Parti manifestano il proposito di sviluppare gli esiti del suddetto progetto dedicato a Canova in favore di una maggiore accessibilità al patrimonio museale e alla conoscenza;
- le Parti manifestano il proposito di sviluppare insieme progettualità, organizzare attività ed eventi nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio storico, storico-artistico, archeologico, culturale cittadino e metropolitano di Bologna;
- le attività si svolgeranno a Bologna presso il Settore Musei e a Milano presso il Dipartimento di Design del Politecnico.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nella presente Convenzione;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

2.1- Il Settore Musei e il Politecnico sono interessati ad avviare una collaborazione di ricerca finalizzata all'innovazione, alla internazionalizzazione e alla valorizzazione delle collezioni museali

secondo gli obiettivi strategici del Settore Musei e pianificando azioni di studio, ricerca e sperimentazione di concepts, prodotti e servizi multimediali. Le Parti sono congiuntamente interessate a sviluppare modelli e azioni di *science diplomacy* nell'ambito del *welfare* culturale attraverso le modalità del design universale e inclusivo a favore di comunità di cittadini, utenti e visitatori ideando nuove funzioni di servizio culturale e sociale.

Tale collaborazione prevede un gruppo di lavoro interistituzionale finalizzato alla divulgazione di concepts culturali e allestimenti museali basati sul design esperienziale e alla conseguente, ed eventuale, ideazione di sistemi di socializzazione e interazione tra il patrimonio culturale e ambienti o modelli e dataset digitali di collezioni storico-artistiche e archeologiche. A tal fine, potrà essere di beneficio definire un programma di attività operative, tra cui, a titolo esemplificativo, tavoli tecnici, workshops, conferenze, pubblicazioni, eventuali contratti di ricerca e consulenza, organizzazione di mostre e, in generale, un reciproco avanzamento e condivisione delle conoscenze in materia. La collaborazione mira anche ad individuare opportunità di finanziamento a vari livelli e, di conseguenza, di poter presentare proposte progettuali, anche in partenariato con altri soggetti, per accedere ai fondi erogati dai bandi individuati.

Le azioni strategiche prevedono in via prioritaria ma non esclusiva:

- analisi dei fabbisogni e dell'esperienza utente in relazione agli obiettivi strategici di sostenibilità, accessibilità, inclusione e divulgazione, anche in ambito internazionale;
- co-progettazione di attività di ricerca, innovazione e di formazione avanzata, sperimentando le applicazioni dei *digital media* e dell'intelligenza artificiale;
- co-progettazione di scenari di *welfare* culturale e *community-based*;
- co-progettazione di allestimenti per eventi internazionali e individuazione dei servizi, applicazioni e prodotti prioritari per lo sviluppo del Settore Musei;
- sperimentazione di allestimenti interattivi e multisensoriali per progetti strategici, ad esempio per

la statua dell'*Apollino* di Canova.

2.2- Nell'ambito della anzidetta collaborazione, le Parti potranno definire ulteriori e specifici accordi operativi, relativi a singoli campi di indagine e azioni strategiche. I predetti accordi supereranno le previsioni di cui alla presente convenzione, qualora le stesse non venissero in essi espressamente richiamate.

### **Art. 3 (Modalità, finalità e prodotti della collaborazione)**

La collaborazione in oggetto prevede che il Settore Musei e il Politecnico rendano disponibili, previa elaborazione di un progetto operativo, documentazione, competenze, pubblicazioni, spazi e strumentazioni tecniche necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Le finalità della collaborazione sono di tipo prettamente scientifico-sperimentale e promozionale delle competenze istituzionali reciproche a livello locale, nazionale e internazionale.

### **Art. 4 (Obblighi delle Parti)**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Resta inteso che le attività e la comunicazione dei risultati ottenuti verranno impostate di concerto tra le Parti, improntate alla più ampia collaborazione.

### **Art. 5 (Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le

disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede.

#### **Art. 6 (Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### **Art. 7 (Riservatezza)**

Il Settore Musei è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Politecnico in virtù del presente atto. Il Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Settore Musei, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dal Settore Musei in virtù del presente atto. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo cinque anni dalla scadenza del presente atto.

Le Parti saranno ritenute responsabili, in caso di violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, solo in caso di dolo o colpa grave.

#### **Art. 8 (Regime dei risultati della collaborazione scientifica)**

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle Parti

proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni, per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse.

#### **Art. 9 (Trattamento dei dati)**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'atto. Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è il Settore Musei come sopra individuato, denominato e domiciliato. Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. Contatto: [dirgen@polimi.it](mailto:dirgen@polimi.it)

Il Politecnico di Milano, in ottemperanza alle disposizioni normative, ha attivato la casella:

[privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it)

#### **Art. 10 (Responsabili scientifici dell'Accordo)**

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte. I Responsabili scientifici della Convenzione sono:

- per il Comune di Bologna Settore Musei Civici, la dott.ssa Eva Degl'Innocenti, Direttrice;
- per il Politecnico di Milano, Giuseppe Amoruso, Professore associato presso il Dipartimento di Design.

#### **Art. 11 (Durata e recesso)**

La presente Convenzione sottoscritta con firma digitale secondo la normativa vigente del Codice per l'Amministrazione Digitale e s.m.i, avrà la durata di 3 anni ed è valida a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione. È escluso il rinnovo tacito.

La Convenzione è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, il rinnovo potrà essere proposto entro 90 giorni dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto dovrà essere accettato per iscritto, dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta. Ciascuna parte può recedere dalla presente Convenzione, dandone preavviso di almeno 90 giorni, con posta elettronica certificata, all'altra parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 12 (Modifiche alla Convenzione)**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### **Art. 13 (Oneri finanziari e Costi)**

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sostiene i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

**Art. 14 (Legge applicabile e Foro competente)**

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

**Art. 15 (Oneri contrattuali)**

Il presente accordo, stipulato con scrittura privata in formato elettronico, è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 Tariffa Parte II allegata al DPR n. 131 del 26/4/1986, i cui oneri sono a carico della parte richiedente la registrazione ed è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 tariffa - parte I, allegato A del DPR 642/1972. L'imposta di bollo è assolta virtualmente a cura del Politecnico con autorizzazione ministeriale n. 392144/92 del 20/04/1993.

LE PARTI SOTTOSCRIVONO LA CONVENZIONE DICHIARANDO DI ACCETTARLA IN TUTTI I SUOI ARTICOLI

Data della firma digitale

Comune di Bologna - Settore Musei Civici

Politecnico di Milano - Dipartimento di Design

La Direttrice Eva Degl'Innocenti

Il Direttore pro tempore

Prof. Alessandro Deserti

Il Responsabile scientifico della Convenzione

Prof. Giuseppe Amoruso